

CHIARIMENTO N. 1

SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, D.L.G. 50/2016 PER LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DA INSTALLARE SU CASSONETTI E BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CIG 7772079A7A

*

In riferimento alla procedura in oggetto è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti:

- 1) *“si chiede conferma che è da intendersi un refuso la richiesta del triennio 2015-2016-2017 (anziché 2016-2017-2018) come periodo di riferimento per attestare la sussistenza della capacità economica finanziaria”*

Relativamente al precedente quesito, si precisa che NON si tratta di refuso. Si conferma pertanto quanto indicato nel Disciplinare di gara in ordine al periodo di riferimento (triennio 2015-2016-2017) per attestare la sussistenza della capacità economica finanziaria .

*

- 2) *“si chiede conferma che è da intendersi un refuso la richiesta del canale di comunicazione con frequenza 169 Mhz (richiesta che compare solo nel disciplinare di gara pag. 29 primo capoverso).*

Relativamente al precedente quesito, si conferma che per un mero refuso è stata riportata l'indicazione della frequenza 169 Mhz. Tale valore, pertanto, va espunto dalla formulazione dell'art. 16.1.2, primo capoverso, restando invariata la restante formulazione dell'articolo.

*

- 3) *“la modulistica messa a disposizione per la presentazione dell'offerta economica per il criterio “ribasso percentuale offerto per la fornitura” (modello c.4) risulta essere priva dell'item relativo alle tessere di identificazione utente e della griglia conclusiva di tale calcolo de ribasso”*

Relativamente al precedente quesito, si precisa che nel modello C.4 denominato *“Modello offerta economica – prezzi singoli prodotti”* risulta priva della riga relativa all'item delle tessere di identificazione utente.

Si mette a disposizione il modello C.4 “Modello offerta economica – prezzi singoli prodotti” REVISIONATO da utilizzare per l'indicazione dei prezzi dei singoli prodotti..

Con l'occasione si precisa che nel suddetto modello la Stazione Appaltante ha richiesto di specificare in cifre e lettere il prezzo unitario di ogni prodotto oggetto di fornitura, senza alcun riferimento al ribasso percentuale e relativo calcolo, motivo per cui non è stata inserita una griglia finale riepilogativa di tale voce.

Il predetto documento revisionato, viene inserito assieme al presente chiarimento anche sul portale di SEI Toscana Srl -www.seitoscana.it, sezione GARE e APPALTI, nella pagina relativa alla procedura di gara denominata SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, D.L.G. 50/2016 PER LA FORNITURA, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DA INSTALLARE SU CASSONETTI E BIDONI CARRELLATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI - CIG 7772079A7A.

*

- 4) *“la modulistica messa a disposizione per la presentazione dell’offerta tecnica-quantitativa “tempo di consegna” (modello c.1) prevede l’inserimento di tempi di consegna diversi per ogni singola tipologia di prodotto/item. Alla luce di ciò la formula prevista dal Disciplinare (pag. 10 art. 7.3ii) per l’assegnazione del punteggio risulta non applicabile, rendendo non comparabili tra loro le offerte.*

Relativamente al precedente quesito, si precisa che nel documento C.1 denominato *“Modello offerta tecnico quantitativa - Tempi di consegna”* devono essere indicati i giorni di consegna in relazione all’ordine tipo. Si evidenzia che nel Disciplinare di gara, tabella dei criteri e dei pesi degli stessi, alla voce H si riporta la dicitura *“Tempo di consegna (giorni) dell’ordine “Tipo” di cui agli artt. 4.3 e 5.1”*.

Si mette a disposizione il modello C.1 denominato *“Modello offerta tecnico quantitativa - Tempi di consegna”* **REVISIONATO** da utilizzare per l’indicazione dei tempi di consegna.

*

- 5) *“Con riferimento alla valutazione economica dell’offerta, alla luce della elevata variabilità delle quantità ordinabili a totale discrezione della Stazione Appaltante, ove ogni item prevede una quantità minima solo del 40%, siamo ad evidenziare come la struttura della presente procedura genera offerte economiche basate su un elemento molto aleatorio, dando spazio ad una potenziale violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par-condicio e parità di trattamento. Alla luce di ciò con la presente siamo a richiedere una revisione della procedura al fine di poterla riformulare nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti”*.

Relativamente al precedente quesito, di seguito si evidenziano le ragioni per cui la richiesta di revisione della procedura motivata dal fatto che la previsione dell’acquisito di un minimo garantito pari al 40% si tradurrebbe nella presunta violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio e parità di trattamento connessa alla previsione, risulta destituita di ogni fondamento.

Al riguardo occorre premettere che la procedura promossa da SEI Toscana è rivolta a concludere un accordo quadro con un unico operatore, ex art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016; la natura giuridica dell’accordo quadro esula dalla nozione di contratto, quale tipizzato dagli artt.1321 e ss. cod. civ., per rientrare nella figura del contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri.

La funzione dell’accordo quadro, pertanto, è quella di consentire alla Stazione Appaltante di poter aggiudicare il successivo appalto rispetto a bisogni non quantificabili e non programmabili nel tempo.

Ne consegue che dall’accordo quadro non sorgono in capo ai contraenti che lo hanno sottoscritto obblighi di esecuzione, che sono soltanto eventuali e futuri; nel caso di specie, al netto della previsione di un minimo garantito, che come di seguito evidenzieremo, al contrario di quello che viene sostenuto nel quesito, finisce per essere una previsione di favore per i partecipanti, dall’accordo quadro non deriva un obbligo di SEI Toscana di ordinare i quantitativi indicati, così come non c’è un obbligo da parte dell’aggiudicatario di procedere alle forniture preventivate, obblighi che sorgeranno solo a fronte degli eventuali ordini attuativi di cui all’art. 4 della bozza di accordo quadro a gara.

Per le considerazioni sopra svolte:

- a) il quantitativo massimo di dispositivi previsti a gara è utile al fine di determinare, ex art. 35, comma 16, d.lgs. 50/2016, l'importo a base di gara;
- b) tenuto conto della natura giuridica dell'accordo quadro, dalla conclusione dello stesso non deriva (i) un diritto dell'aggiudicatario ad effettuare la fornitura per il quantitativo massimo previsto a base di gara e, conseguentemente, (ii) un l'obbligo per SEI Toscana di acquistare detto quantitativo massimo;
- iii) l'aver previsto un quantitativo minimo non ha introdotto alcun elemento di incertezza o di aleatorietà, ma rappresenta al contrario una misura che introduce una previsione di favore per l'aggiudicatario che, nell'ipotesi di un accordo quadro standard non avrebbe avuto alcuna certezza rispetto alle eventuali forniture da effettuare.

Per quanto sopra detto, la richiesta di revisione della procedura di gara è priva di fondamento e come tale deve essere rigettata e non può essere accolta.

In fede.

Siena, 13/03/2019

IL RUP

Dr. Urbano Dini

